



*Regolamento per il conferimento di incarichi di ricerca
ai sensi dell'art. 22-ter della legge 30 dicembre 2010, n. 240*

IL RETTORE

- VISTO** il vigente Statuto di Ateneo emanato con decreto rettorale del 28 marzo 2022 n. 305;
- VISTO** la legge n. 240/2010 s.m.i., e in particolare l'articolo 22-ter che disciplina gli incarichi di ricerca;
- VISTE** le delibere con le quali il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, nelle sedute del 30 settembre e del 1° ottobre 2025, hanno rispettivamente approvato ed espresso parere favorevole all'adozione del *Regolamento per il conferimento di incarichi di ricerca, ai sensi dell'art. 22-ter della legge 30 dicembre 2010, n. 240*;
- RAVVISATA** quindi la necessità di procedere all'emanazione del Regolamento secondo quanto deliberato dai competenti organi collegiali

D E C R E T A

- ART. 1 -** È emanato il *Regolamento per il conferimento di incarichi di ricerca, ai sensi dell'art. 22-ter della legge 30 dicembre 2010, n. 240*.
- ART. 2 -** Il Regolamento entra in vigore a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione nel sito web dell'Ateneo.

Visto

Il Direttore Generale

Il Rettore
Prof. Francesco Mola
Sottoscritto digitalmente



**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI RICERCA, AI SENSI DELL'ART. 22-
TER DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240¹**

Sommario

Art. 1 - Oggetto del regolamento.....	3
Art. 2 - Caratteristiche degli incarichi di ricerca e ammissibilità dei candidati.....	3
Art. 3 - Modalità di selezione.....	4
Art. 4 - Attivazione di incarico di ricerca tramite procedure selettive (Art.3, c. 1, lett. a)	5
Art. 5 - Avviso di selezione (Art.3, c. 1, lett. a).....	6
Art. 6 - Commissione giudicatrice (Art.3, c. 1, lett. a).....	7
Art. 7 - Modalità di svolgimento delle selezioni (Art.3, c. 1, lett. a)	8
Art. 8 - Termine del procedimento (Art 3, c. 1, lett. a)	9
Art. 9 - Stipula del contratto di incarico di ricerca	10
Art.10 - Conferimento diretto di incarico di ricerca (Art. 3, c. 1, lett. b)	11
Art. 11 - Conferimento di incarico di ricerca a seguito di preventiva selezione dello studioso (Art. 3, c. 1, lett. c).....	12
Art. 12 - Diritti e Doveri del titolare di incarico di ricerca.....	13
Art. 13 - Diritti di proprietà industriale e intellettuale	13
Art. 14 - Incompatibilità e ulteriori incarichi di ricerca.....	14
Art. 15 - Trattamento economico, fiscale, previdenziale ed assicurativo	15
Art. 16 - Proroga degli incarichi di ricerca.....	15
Art. 17 - Rinnovo degli incarichi di ricerca	16
Art. 18 - Cause di estinzione del rapporto di lavoro	16
Art. 19 - Norme transitorie e finali ed entrata in vigore.....	17

¹ L'Università degli Studi di Cagliari è pienamente consapevole dell'importanza di utilizzare un appropriato linguaggio di genere, come esplicitamente riconosciuto nei propri documenti (Gender Equality plan, bilancio di genere, piano azioni positive). Nell'ottica della semplificazione, nel presente documento, tutti i riferimenti a cariche, professioni, titoli e funzioni riportati e declinati al plurale maschile inclusivo, si intendono riferiti anche al corrispondente termine di genere femminile.



Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di conferimento degli “incarichi di ricerca” ai sensi dell’art. 22-ter della legge 30 dicembre 2010 n. 240. Esso è in linea con le politiche della strategia Human Resources Strategy for Researchers di Ateneo per l’implementazione dei principi della carta europea dei ricercatori², al fine di promuovere un ambiente di ricerca attrattivo in particolare per figure di ricercatore agli inizi di carriera (ricercatore junior ovvero R1-first stage researcher), mediante una valutazione comparativa dei candidati, in linea con gli standard relativi al reclutamento aperto, trasparente e basato sul merito (Open Transparent and Merit-based Recruitment OTM-R).

Art. 2 - Caratteristiche degli incarichi di ricerca e ammissibilità dei candidati

1. L’Università degli Studi di Cagliari può stipulare “incarichi di ricerca”, finalizzati all’introduzione alla ricerca e all’innovazione, sotto la supervisione di un tutor.

2. Possono essere destinatari degli incarichi di ricerca, giovani studiosi in possesso di titolo di laurea magistrale o a ciclo unico o equipollenti da non più di sei anni e di un curriculum idoneo all’assistenza allo svolgimento di attività di ricerca.

Per i titoli di studio conseguiti all’estero, l’equivalenza con i corrispondenti titoli italiani è verificata dalla Commissione giudicatrice o dal responsabile scientifico del progetto di ricerca competitivo nei casi di cui agli artt. 5 e 10 del presente regolamento, ai soli fini della partecipazione alla specifica selezione o del conferimento diretto. I requisiti di accesso devono essere posseduti dai candidati, pena l’esclusione, alla data:

a) di scadenza dell’avviso di cui all’art. 5 del presente regolamento;

b) di scadenza dei termini per la presentazione della manifestazione di interesse, nel caso di conferimento diretto di cui all’art. 10 del presente regolamento;

c) di scadenza dei termini per la presentazione del progetto di cui all’art. 3, lettera c) del presente regolamento.

3. Il tutor è un docente dell’Ateneo (art. 54, lett. c dello Statuto³), in caso di ricercatori a tempo determinato purché venga assicurato un numero di anni di servizio almeno pari alla durata dell’incarico di ricerca, sotto la cui guida devono essere svolte le attività di ricerca affidate al titolare dell’incarico di ricerca.

4. Ciascun incarico di ricerca conferito al medesimo soggetto, anche da istituzioni diverse, ha la durata minima di un anno e massima, compresi eventuali proroghe o rinnovi, di tre anni, anche non continuativi.

² Adottata dal Consiglio Europeo il 18 dicembre 2023: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C_202301640

³ c) per docenti si intendono i professori, ordinari e associati, i ricercatori a tempo indeterminato e determinato.



5. Il termine massimo di cui al comma 4, è derogabile unicamente al fine di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA).
6. Ai fini del computo dei termini di cui ai periodi precedenti non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
7. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi degli articoli 22, 22-bis, 22-ter e 24 della Legge 240/2010 con il medesimo soggetto, anche da parte di istituzioni diverse, non può in ogni caso superare gli undici anni, anche non continuativi.
8. Gli incarichi di ricerca non configurano in alcun modo un rapporto di tipo subordinato e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle istituzioni da cui sono erogati, né possono essere computati ai fini di cui all'art. 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
9. Il finanziamento dell'incarico di ricerca può derivare da: a) da fondi interni, inclusi quelli non soggetti a rendicontazione; b) da fondi esterni, derivanti da progetti di ricerca finanziati da enti pubblici o privati, ovvero da accordi e convenzioni stipulati dall'Ateneo con enti pubblici o privati. Gli enti privati versano anticipatamente l'importo corrispondente al costo dell'incarico di ricerca in un'unica soluzione o in alternativa, offrendo idonea garanzia, secondo le modalità stabilite dalla convenzione o dall'accordo.
10. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, per le Università e dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, per gli Enti pubblici di ricerca, la spesa complessiva per l'attribuzione degli incarichi di cui all'articolo 22-bis della legge n. 240/2010 nonché degli incarichi di cui al presente regolamento, non può essere superiore alla spesa media sostenuta nell'ultimo triennio per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all'articolo 22 e per la stipulazione dei contratti da ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 79/2022, come risultante dai bilanci approvati. Tale limite di spesa non si applica nel caso in cui le risorse finanziarie provengano da progetti di ricerca, nazionali, europei o internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi.

Art. 3 - Modalità di selezione

1. Il conferimento di incarichi di ricerca avviene tramite:
 - a) l'espletamento di procedure selettive a seguito della pubblicazione di avvisi di selezione che assicurino la valutazione comparativa dei candidati mediante esame dei titoli e delle pubblicazioni ed eventuale colloquio, ad opera di una commissione di selezione.



b) il conferimento diretto mediante avvisi pubblicati nel sito internet di Ateneo, su risorse esterne ottenute a livello nazionale, internazionale o europeo su bandi competitivi, ai fini della raccolta delle manifestazioni di interesse da parte dei candidati.

c) a seguito di preventiva selezione dello studioso da parte di Ministeri, dell'Unione Europea (i.e. programma Marie Sklodowska-Curie MSCA, Seal of Excellence) o di altri enti pubblici o privati, riconosciuti dalla comunità scientifica, nell'ambito di procedure di finanziamento competitivo, che prevedano l'inquadramento del vincitore con l'incarico di ricerca. In questo caso, la stipula del contratto è deliberata dal Consiglio di Dipartimento.

Art. 4 - Attivazione di incarico di ricerca tramite procedure selettive (Art.3, c. 1, lett. a)

1. Il Consiglio di amministrazione, in base alle risorse economiche disponibili nel budget di Ateneo, e previo parere del Senato Accademico, può deliberare l'attribuzione di budget da assegnare ai Dipartimenti per il finanziamento degli incarichi di ricerca, a valere su fondi interni nel rispetto del limite di spesa di cui all'art. 22-ter, comma 10, della Legg 240/2010.

2. Il Consiglio di Dipartimento, delibera l'attivazione degli incarichi di ricerca nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili e tenuto conto dei vincoli di legge; l'attivazione viene disposta con disposizione del Direttore di Dipartimento. Nelle ipotesi in cui sia necessaria una gestione amministrativa centralizzata delle procedure di reclutamento per progetti di ricerca istituzionali, l'attivazione della selezione è deliberata dal Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato Accademico, viene disposta con Decreto Rettorale e nelle altre fasi della procedura i compiti del Consiglio di Dipartimento sono svolti dal Consiglio di amministrazione e quelli del Direttore del Dipartimento sono svolti dal Responsabile della Struttura.

3. Le delibere di cui al precedente comma devono riportare:

- a) il numero di posti per i quali viene deliberata la procedura;
- b) il programma di ricerca cui è collegato l'incarico contenente informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni attribuite al titolare;
- c) il tutor o il responsabile scientifico del progetto di ricerca nell'ambito del quale viene attivato l'incarico di ricerca;
- d) il gruppo scientifico-disciplinare;
- e) uno o più aree scientifiche rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare;
- f) il Dipartimento e la sede principale di svolgimento delle attività;
- g) gli estremi delle fonti di finanziamento su cui far gravare il costo dell'incarico e, nei casi previsti, il CUP;
- h) i requisiti per la partecipazione;



i) i criteri valutativi, indicando i punteggi massimi da attribuire ai medesimi, il cui totale sarà complessivamente di 100 punti (nel caso del colloquio, attribuendo un peso massimo di 60 punti ai titoli e 40 al colloquio);

l) l'importo del trattamento economico determinato dal soggetto che intende conferirli, nel rispetto di quanto previsto di seguito all'art.15;

m) che l'impegno delle attività deve essere coerente con le indicazioni del programma di realizzazione della ricerca, ai soli fini della rendicontazione dei progetti di ricerca su cui grava il costo dell'incarico.

Art. 5 - Avviso di selezione (Art.3, c. 1, lett. a)

1. L'avviso di selezione, deve contenere oltre le indicazioni previste dalla delibera di attivazione di cui all'art.4, anche:

- a) le modalità di selezione;
- b) i requisiti per la partecipazione;
- c) i criteri di valutazione e i relativi punteggi massimi;
- d) il trattamento economico e previdenziale dell'incarico di ricerca;
- e) la data presunta di decorrenza e la durata dell'incarico (minimo 12 e massimo 36 mesi);
- f) informazioni utili alla presentazione della domanda e della proposta progettuale da parte dei candidati;
- g) le modalità di convocazione dei candidati all'eventuale prova del colloquio;
- h) il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione di 30 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul sito ufficiale di Ateneo. Nei casi di urgenza, connessi alla partecipazione dell'Ateneo a bandi nazionali, europei o internazionali, è possibile prevedere un termine minore, comunque, non inferiore ai 20 giorni;
- i) le fonti di finanziamento su cui far gravare il costo dell'incarico (loro amministrazione) e, nei casi previsti, il CUP;
- j) il costo dell'incarico (loro dipendente).

2. Il bando è pubblicato sul sito del Ministero dell'Università e della Ricerca, sul portale dell'Unione Europea Euraxess e sul sito internet dell'Ateneo.

3. In nessun caso può essere richiesto come titolo di accesso o come titolo preferenziale il possesso del titolo di dottore di ricerca né l'essere stato beneficiario di altri incarichi di ricerca e/o di borse di ricerca *post lauream*.



Art. 6 - Commissione giudicatrice (Art.3, c. 1, lett. a)

1. La Commissione di valutazione è nominata con disposizione del Direttore di Dipartimento e designata dal Consiglio di Dipartimento, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.
2. La Commissione è composta da almeno tre componenti, garantendo, di norma, un'adeguata rappresentanza di genere; i componenti sono scelti fra professori e ricercatori a tempo indeterminato e determinato con esperienza di ricerca sui temi oggetto del bando, di cui almeno uno inquadrato nel gruppo scientifico-disciplinare oggetto del bando. Possono essere nominati anche i professori ed i ricercatori in servizio presso Atenei stranieri che si trovino in una posizione accademica corrispondente a quelle di professore o ricercatore, così come definita dall'apposito decreto ministeriale.
3. Non possono far parte della Commissione coloro che:
 - a) abbiano un rapporto di coniugio o di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso, o un rapporto di unioni civili tra persone dello stesso sesso così come regolato dall'art. 1 della legge 20.05.2016, n. 76 oppure che siano in stato di convivenza di fatto così come regolato dall'art. 1 – commi 37 e ss. della legge 20.05.2016, n. 76 con i candidati o con gli altri componenti della Commissione;
 - b) si trovino in situazione di conflitto di interessi oppure in una situazione per la quale sussistano le cause di astensione di cui all'art. 51 del c.p.c. con i candidati o con gli altri componenti della Commissione.
4. Non possono in ogni caso far parte delle Commissioni giudicatrici:
 - a) i Professori straordinari a tempo determinato ex art. 1 c. 12 della L. 230/2005;
 - b) i Professori e i Ricercatori che non hanno ottenuto nell'anno accademico precedente alla data della determina di nomina della Commissione una valutazione positiva ai sensi dell'articolo 6, comma 7, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
 - c) coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice penale;
 - d) coloro che risultino essere componenti in carica del Consiglio di amministrazione e del Senato Accademico di questa Università.
5. Ogni Componente della Commissione deve verificare e dichiarare di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste ai precedenti commi 3 e 4;
6. Deve considerarsi incompatibile e deve rinunciare all'incarico, dandone tempestiva comunicazione all'Ateneo, il commissario che sia coautore di oltre il 50% della produzione scientifica di uno dei candidati iscritti alla selezione.
7. La partecipazione ai lavori costituisce obbligo d'ufficio per i componenti della Commissione giudicatrice, fatti salvi i casi di forza maggiore.



Art. 7 - Modalità di svolgimento delle selezioni (Art.3, c. 1, lett. a)

1. Le Commissioni possono utilizzare modalità telematiche per le loro riunioni, compresa quella relativa al colloquio dei candidati. In tal caso, la Commissione è tenuta ad adottare strumentazioni e accorgimenti idonei a garantire la trasparenza delle operazioni, l'identificazione e la parità di trattamento dei candidati, e dovrà assicurare il regolare e corretto svolgimento del colloquio se previsto, nonché garantire la massima riservatezza possibile delle comunicazioni.

2. La selezione si attua mediante la valutazione comparativa dei candidati ed è volta ad accertare, in linea con gli standard relativi al reclutamento aperto, trasparente e basato sul merito, il possesso di un curriculum idoneo all'assistenza allo svolgimento di attività di ricerca e d'innovazione, oggetto dell'incarico.

3. I candidati dovranno allegare l'intera documentazione utile alla valutazione con le modalità che saranno indicate nel bando.

4. I titoli posseduti dai candidati sono valutati comparativamente sulla base dei seguenti criteri:

a) rilevanza e congruenza del percorso di studi con il programma di ricerca oggetto dell'incarico;

b) attinenza e rilevanza delle attività di ricerca precedentemente svolte, nonché delle eventuali esperienze lavorative, in relazione alle attività di ricerca oggetto dell'incarico e delle eventuali esperienze di mobilità;

c) attinenza e rilevanza delle pubblicazioni, delle tesi e di altri prodotti scientifici allegati, con il programma di ricerca oggetto dell'incarico;

d) nel caso in cui il bando preveda il colloquio: prova orale volta ad accertare l'attitudine e l'idoneità allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto dell'incarico, nonché a valutare la conoscenza della lingua inglese e/o altre lingue rilevanti per le attività di ricerca da svolgere.

5. La Commissione, in occasione della prima riunione, delibera al proprio interno il Presidente e il Segretario verbalizzante, nonché predetermina i criteri e le modalità di valutazione dei titoli, e dell'eventuale colloquio.

6. La Commissione trasmette il verbale, con i criteri e i punteggi adottati al responsabile del procedimento, il quale procede alla pubblicazione del verbale sul sito di Ateneo.

7. La Commissione, dopo adeguata valutazione e sulla base dei criteri stabiliti nel bando di selezione, procede collegialmente, per ogni singolo criterio di valutazione, all'attribuzione del relativo punteggio.

8. I punteggi della valutazione dei criteri di cui al comma 4, lettere a), b) e c) dovranno essere resi noti ai candidati prima dell'effettuazione dell'eventuale colloquio.

9. I candidati, che avranno riportato un punteggio dei titoli di almeno 36, saranno ammessi all'eventuale colloquio. La convocazione al colloquio, con un preavviso di almeno 15 giorni,



verrà comunicata tramite posta elettronica e/o pubblicazione sul sito web con indicazione della data, ora e sede di svolgimento. Il colloquio potrà essere sostenuto anche per via telematica, con modalità che consentano l'accertamento dell'identità personale.

10. La Commissione redige una graduatoria di merito tenendo conto dei punteggi conseguiti dai candidati.

11. Sono considerati idonei, i candidati che hanno riportato un punteggio di almeno 60/100.

12. In caso di parità di punteggio, la preferenza sarà data al candidato più giovane d'età. A parità di età, la preferenza è data al genere meno rappresentato nell'Ateneo tra i titolari di incarichi di ricerca in servizio.

Art. 8 - Termine del procedimento (Art 3, c. 1, lett. a)

1. La Commissione dovrà concludere i propri lavori entro due mesi dalla data di pubblicazione della disposizione di nomina. Il Direttore di Dipartimento può prorogare per una sola volta e per non più di un mese, il termine per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione.

2. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Direttore di Dipartimento provvede a dichiarare decaduta la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente.

3. Gli atti consistono nei verbali di ogni singola riunione, di cui fanno parte integrante i punteggi collegiali assegnati dalla Commissione nei confronti di ciascun candidato. In caso di disaccordo da parte di un commissario nella valutazione dei candidati, tale disaccordo potrà essere espresso attraverso una relazione di minoranza.

4. Nel caso in cui il Direttore riscontri irregolarità nello svolgimento della selezione, restituisce, con provvedimento motivato, gli atti alla Commissione assegnandole un termine per provvedere alle eventuali modifiche.

5. Gli atti sono approvati con disposizione del Direttore entro quindici giorni dalla consegna degli stessi agli Uffici del Dipartimento. La disposizione di approvazione atti sarà pubblicata sul sito internet dell'Ateneo.

6. In caso di rinuncia alla stipula del contratto per incarico di ricerca da parte del vincitore o di sue dimissioni entro sei mesi dalla stipula del contratto, si può eventualmente procedere alla stipula del contratto per incarico di ricerca con un altro candidato individuato seguendo l'ordine di priorità stabilito in base alla graduatoria formulata dalla Commissione.

7. Per le esigenze del medesimo progetto di ricerca ed entro sei mesi dall'inizio delle attività, è possibile il conferimento di ulteriori contratti per incarichi di ricerca a candidati utilmente collocati in graduatoria, purché sia stata accertata la disponibilità nel budget



della relativa copertura economica. Lo scorrimento della graduatoria deve essere autorizzato dal Consiglio di Dipartimento.

Art. 9 - Stipula del contratto di incarico di ricerca

1. L'Ateneo, all'atto della stipula del contratto individuale di conferimento dell'incarico di ricerca, invita l'interessato a presentare la documentazione richiesta ai sensi della normativa vigente.

L'Ateneo provvede a convocare il vincitore della selezione, il destinatario del conferimento diretto dell'incarico, o il vincitore di programmi di alta qualificazione di cui all'art 3 del presente regolamento, al fine di procedere alla stipula del contratto che regola l'incarico di ricerca, secondo lo schema tipo di Ateneo.

2. È consentito richiedere un differimento motivato da parte dell'interessato della presa di servizio, purché compatibile con l'attività progettuale. La mancata stipula nei termini da parte dell'interessato è considerata rinuncia alla presa di servizio e decadenza dalla graduatoria.

3. Nel contratto dell'incarico dovranno essere indicati:

- a) la data di inizio e del termine finale dell'incarico;
- b) la sede principale di svolgimento dell'incarico;
- c) le attività di assistenza alla ricerca e comunque ogni ulteriore specificazione;
- d) il tutor o il responsabile scientifico della ricerca;
- e) l'identificazione dell'eventuale finanziamento competitivo su cui graverà il costo dell'incarico di ricerca e il relativo CUP;
- f) il/i settore/i scientifico-disciplinare/i ed il gruppo scientifico-disciplinare a cui sono correlate l'attività di ricerca e di innovazione;
- g) l'indicazione del trattamento economico lordo dipendente;
- h) l'indicazione delle modalità con cui il titolare dell'incarico è tenuto, al termine dell'incarico, a depositare presso il Dipartimento di appartenenza, apposita relazione sui risultati della ricerca;
- i) l'indicazione delle cause di risoluzione e dei necessari termini di preavviso;
- j) l'indicazione delle cause di recesso, ai sensi dell'art. 2119 c. c.;
- k) gli aspetti relativi alla proprietà intellettuale e alla normativa sul trattamento dei dati e relativi obblighi di riservatezza;
- l) l'impegno al rispetto degli obblighi contenuti nel codice etico e di comportamento di Ateneo.

4. L'incarico è sottoscritto dal titolare dell'incarico e dal Direttore del Dipartimento.

5. Il titolare di incarico di ricerca svolge le attività di collaborazione alla ricerca inerenti il/i settore/i scientifico-disciplinare/i ed il gruppo scientifico disciplinare indicati nel contratto sotto il coordinamento e la supervisione del tutor o del responsabile scientifico.



6. In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio.
7. Il contratto non configura un rapporto di lavoro subordinato, non dà luogo a diritto di accesso al ruolo delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, né può essere computato ai fini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
8. Lo svolgimento di attività di ricerca al di fuori delle sedi fisiche del Dipartimento o della Struttura che ha proposto il conferimento dell'incarico deve essere preventivamente autorizzato dal Direttore del Dipartimento, sentito il tutor o il responsabile scientifico.
9. Ai titolari degli incarichi di ricerca, per i periodi trascorsi fuori sede, preventivamente autorizzati dal tutor o dal responsabile della ricerca e dal Direttore del Dipartimento, è riconosciuto il trattamento di missione come disciplinato dall'apposito regolamento.

Art.10 - Conferimento diretto di incarico di ricerca (Art. 3, c. 1, lett. b)

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b) del presente Regolamento, nel caso in cui il finanziamento provenga da risorse esterne, ottenute a livello nazionale, internazionale o europeo sulla base di bandi competitivi, è possibile attivare procedure di conferimento diretto di incarichi di ricerca mediante avvisi pubblicati nel sito internet di Ateneo, ai fini della raccolta delle manifestazioni di interesse da parte dei candidati.
2. I Responsabili scientifici dei progetti di ricerca possono richiedere al proprio Direttore di Dipartimento l'attivazione delle procedure di conferimento diretto. L'attivazione della procedura di conferimento diretto è deliberata dal Consiglio di Dipartimento interessato.
3. La delibera del Consiglio di Dipartimento di cui al comma 2 deve contenere:
 - a) il numero e la durata degli incarichi di ricerca;
 - b) il programma di ricerca oggetto dell'incarico e le attività previste;
 - c) l'identificazione del finanziamento competitivo su cui graverà il costo dell'incarico di ricerca e il relativo CUP;
 - d) i requisiti per il conferimento dell'incarico di ricerca;
 - e) il termine e le modalità per la presentazione delle manifestazioni di interesse;
 - f) il responsabile scientifico del progetto di ricerca supervisore del titolare dell'incarico di ricerca;
 - g) il Dipartimento, sede di svolgimento dell'attività;
 - h) il gruppo scientifico-disciplinare;
 - i) uno o più settori scientifico disciplinari rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare;



j) la data presunta di inizio attività e la durata dell'incarico (minimo 12 e massimo 36 mesi);

k) il trattamento giuridico, economico e previdenziale, secondo quanto previsto all'art.14 del presente regolamento.

4. L'avviso di conferimento diretto dell'incarico, pubblicato sul sito internet dell'Ateneo, deve contenere le indicazioni previste dalla delibera di attivazione e deve essere pubblicato sul sito di Ateneo per almeno 30 giorni. Nei casi di urgenza, connessi alla partecipazione dell'Ateneo a bandi nazionali, europei o internazionali, è possibile prevedere un termine minore, comunque, non inferiore ai 20 giorni.

5. Il responsabile scientifico del progetto di ricerca è tenuto a rilasciare apposita dichiarazione relativa all'insussistenza di incompatibilità e di conflitto di interesse con i candidati, come previsti nell'articolo 6, commi 3, 4 e 6 del presente regolamento.

6. Dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse, il responsabile scientifico del progetto di ricerca trasmette al Direttore del Dipartimento il verbale con l'indicazione dei candidati che hanno presentato la manifestazione di interesse, esprimendo per ciascun candidato un motivato giudizio di idoneità/non idoneità allo svolgimento del programma di ricerca, in relazione al profilo scientifico-professionale di ciascuno e indicando il candidato a cui attribuire l'incarico.

7. Della decisione di conferimento diretto è data notizia con pubblicazione della disposizione del Direttore del Dipartimento sul sito internet di Ateneo.

Art. 11 - Conferimento di incarico di ricerca a seguito di preventiva selezione dello studioso (Art. 3, c. 1, lett. c)

1. Nelle ipotesi di cui all'art. 3, comma 1, lett. c), l'Università può stipulare incarichi di ricerca con i vincitori di programmi di ricerca finanziati da Ministeri, dall'Unione Europea, da enti pubblici o privati nazionali e internazionali, che prevedano, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, a seguito di valutazione comparativa, l'identificazione del beneficiario e una contrattualizzazione presso l'Università ospitante.

2. Nei casi di cui al comma 1, la stipula del contratto può essere effettuata senza espletare la selezione, recependo i risultati della selezione effettuata dall'ente erogatore del finanziamento o nell'ambito di un'azione MSCA, purché svolta attraverso una procedura competitiva adeguatamente documentata e che assicuri la qualità e la natura scientifica della selezione.

3. Ai fini della contrattualizzazione del vincitore è necessario che il Dipartimento ospitante abbia deliberato la fattibilità del progetto e l'attivazione dell'incarico di ricerca per lo studioso selezionato.

4. L'incarico è sottoscritto dal titolare dell'incarico e dal Direttore del Dipartimento.



Art. 12 - Diritti e Doveri del titolare di incarico di ricerca

1. Il titolare dell'incarico di ricerca è tenuto a svolgere integralmente l'attività di ricerca oggetto dell'incarico in modo continuativo e non meramente occasionale, sotto la supervisione del tutor o del responsabile scientifico, nei limiti del programma di ricerca in cui è inserito.
2. Il titolare ha il diritto di avvalersi delle attrezzature del Dipartimento o della Struttura presso la quale svolge la sua attività di ricerca e a usufruire dei servizi a disposizione del personale di ruolo dell'Ateneo secondo le regole interne vigenti.
3. Il titolare è tenuto a svolgere la sua attività di ricerca nel rispetto del Codice Etico e di Comportamento, e dei regolamenti e politiche di Ateneo in ambito della ricerca, sull'accesso aperto e, come previsto dal successivo art. 13, sulla proprietà intellettuale.
4. Il titolare dell'incarico di ricerca è tenuto a presentare, con le scadenze previste dal contratto, al tutor o al responsabile scientifico e al Direttore di Dipartimento, una relazione scritta sull'attività di ricerca svolta, preventivamente approvata dal tutor o dal responsabile scientifico del progetto di ricerca. Fatto salvo quanto previsto dai progetti competitivi nazionali, internazionali, europei che prevedono adempimenti e tempistiche diverse.
5. Il titolare dell'incarico di ricerca, previa richiesta del Direttore di Dipartimento di riferimento, può essere autorizzato dall'Azienda Ospedaliera o da altro Ente Pubblico o Privato di Ricerca ad accedere agli spazi per lo svolgimento di attività funzionali, anche assistenziali, per le attività di ricerca previste dal proprio incarico.

Art. 13 - Diritti di proprietà industriale e intellettuale

1. I diritti di proprietà intellettuale e industriale sui risultati eventualmente conseguiti dal titolare di incarico di ricerca sono regolati in conformità alla normativa vigente, al Regolamento brevetti di Ateneo per la gestione dei diritti di proprietà industriale e intellettuale con riferimento alle attività di ricerca ed eventualmente in base a quanto stabilito nelle singole convenzioni con Università ed Enti coinvolti.
2. Il titolare di incarico di ricerca assegnatario di borse finanziate da soggetti esterni all'Ateneo, prende visione e accetta le previsioni relative alla proprietà intellettuale e industriale contenute nella convenzione tra Università e l'ente finanziatore. Resta fermo il diritto morale inalienabile del titolare di incarico di ricerca ad essere riconosciuto autore o inventore.
3. Il titolare di incarico di ricerca è tenuto a sottoscrivere apposito impegno di riservatezza in relazione alle informazioni, dati e documenti di natura riservata di cui dovesse venire a conoscenza nello svolgimento della propria attività presso e/o per conto dell'Università.
4. Al titolare di incarico di ricerca è, in ogni caso, garantita la possibilità di effettuare le ordinarie attività di pubblicazione, che dovranno essere programmate in maniera compatibile con la protezione degli eventuali risultati.



5. I diritti di proprietà intellettuale e industriale relativi all'invenzione o creazione conseguita dal titolare di incarico di ricerca nell'esecuzione della propria attività di ricerca spettano all'Ateneo, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore, nei termini stabiliti dalla legge e dai Regolamenti di Ateneo.

Art. 14 - Incompatibilità e ulteriori incarichi di ricerca

1. Gli incarichi di ricerca sono incompatibili con:

a) i contratti di ricerca di cui all'articolo 22, gli incarichi post-doc di cui all'articolo 22 bis e i contratti di cui all'articolo 24 della Legge 240/2010 e non possono essere fruiti contemporaneamente da un medesimo titolare.

b) borse di studio a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca, ivi compresa la borsa di dottorato di ricerca e gli emolumenti correlati al contratto di specializzazione di area medica;

c) qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato, anche part-time o a tempo determinato, presso soggetti pubblici e privati;

d) la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica in Italia o all'estero, fatta salva la possibilità di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA);

e) titolarità degli assegni di ricerca, o di altri incarichi di ricerca, non ricompresi tra quelli indicati nella lettera a) del presente comma anche presso altri Atenei o Enti pubblici di ricerca;

Fermo restando tutto quanto sopra, l'incaricato/a non può, in ogni caso, svolgere attività che possano determinare una situazione di conflitto di interessi con le attività dell'Ateneo.

2. Il titolare dell'incarico di ricerca può svolgere attività professionale e stipulare contratti che rientrino nella tipologia dei contratti di lavoro autonomo, ivi incluse le attività di supporto alla didattica e alla ricerca, previa comunicazione scritta, al Direttore di Dipartimento, e a condizione che tale attività sia dichiarata, dal Consiglio di Dipartimento compatibile con l'esercizio dell'attività di ricerca, su parere motivato del Responsabile Scientifico, verificando che tale l'attività non interferisca con il proficuo andamento dell'incarico di ricerca, oggetto del contratto, non comporti conflitto di interesse con lo stesso e sia compatibile con i vincoli contrattuali e con le regole di rendicontazione previste dall'ente finanziatore.

3. Non possono partecipare a procedure di selezione di cui al presente regolamento, né essere beneficiari di incarico di ricerca, coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con il tutor o con il responsabile scientifico, con un professore o ricercatore appartenente al Dipartimento o alla Struttura che ha proposto



l'attivazione dell'incarico di ricerca, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo.

4. L'esclusione dalla procedura di selezione è disposta, in qualsiasi momento, con motivata disposizione del Direttore e notificata all'interessato.

Art. 15 - Trattamento economico, fiscale, previdenziale ed assicurativo

1. Ai titolari degli incarichi previsti dall'art. 22-ter, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 è corrisposto, per tutta la durata del contratto, un trattamento economico, definito dal Consiglio di Dipartimento in relazione all'impegno richiesto e alla complessità delle attività da svolgere.

2. Il trattamento economico di cui al comma 1 non può in ogni caso essere inferiore all'importo stabilito dal D.M. del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 592 del 06/08/2025 e ss.mm.ii. e adeguamenti, riproporzionato alla durata dell'incarico, al netto degli oneri a carico dell'amministrazione erogante, attribuito al titolare dell'incarico in rate mensili di pari importo.

3. L'importo minimo spettante al titolare dell'incarico di ricerca può essere maggiorato fino a un massimo non superiore al trattamento economico minimo previsto per gli incarichi post-doc, in ragione dell'impegno richiesto e della complessità delle attività da svolgere.

4. Fermo restando il trattamento economico minimo, gli incarichi di ricerca attribuiti ai vincitori di programmi di alta qualificazione possono prevedere, nel caso in cui l'importo sia stabilito dall'ente finanziatore, un trattamento economico superiore ai limiti di cui al comma 3.

5. Agli incarichi di ricerca, ai sensi dell'art. 22-ter della L. 240/2010, si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, in materia previdenziale, le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

6. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007 è integrata dall'università fino a concorrenza dell'intero importo della retribuzione per l'incarico di ricerca.

Art. 16 - Proroga degli incarichi di ricerca

1. Su proposta del tutor o del responsabile scientifico, gli incarichi di ricerca possono essere prorogati per motivate esigenze legate al completamento o alla prosecuzione delle attività



di ricerca oggetto dell'incarico, fino alla durata complessiva di tre anni. L'eventuale proroga dell'incarico di ricerca dovrà in ogni caso rispettare il vincolo della durata massima complessiva di tre anni, anche non continuativi, di cui all'art. 22-ter comma 7 della legge 240/2010, nonché del vincolo di durata massima complessiva di 11 anni di cui all'art. 22-ter, comma 9, della legge 240 del 2010.

2. I termini di cui al precedente comma sono derogabili unicamente al fine di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA).

3. La proroga dell'incarico di ricerca è deliberata dal Consiglio di Dipartimento, nell'ambito della disponibilità di budget, tenuto conto dei vincoli di legge.

Art. 17 - Rinnovo degli incarichi di ricerca

1. Su proposta del tutor o del responsabile scientifico, prima della scadenza, gli incarichi di ricerca possono essere rinnovati per sopraggiunte e adeguatamente motivate necessità di ricerca.

2. L'eventuale rinnovo dell'incarico di ricerca dovrà rispettare il vincolo della durata massima complessiva di 3 anni di cui all'art. 2, comma 3 e della durata massima complessiva di 11 anni di cui all'art. 2, comma 5, del presente Regolamento.

3. Il rinnovo dell'incarico di ricerca è deliberato dal Consiglio di Dipartimento, nell'ambito della disponibilità di budget, tenuto conto dei vincoli di legge.

Art. 18 - Cause di estinzione del rapporto di lavoro

1. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata, oltre che per decadenza sopravvenuta, dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti e da ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente.

2. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, ovvero per impossibilità sopravvenuta.

3. È condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento.

4. Qualora il titolare dell'incarico di ricerca non prosegua l'attività prevista dal programma di ricerca senza giustificato motivo o si renda responsabile di gravi o ripetute mancanze, su motivata richiesta del tutor o del responsabile scientifico del progetto di ricerca e con delibera del Consiglio del Dipartimento può essere disposta la risoluzione del contratto.

5. Il titolare dell'incarico di ricerca può recedere dal contratto in qualsiasi momento, con un preavviso scritto non inferiore ai trenta giorni indirizzato al Direttore di Dipartimento e al tutor o al responsabile scientifico del progetto di ricerca. La mancata comunicazione comporta la trattenuta del corrispettivo rapportata al periodo di mancato preavviso



Art. 19 - Norme transitorie e finali ed entrata in vigore

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge e quelle Statutarie e Regolamentari dell'Università degli Studi di Cagliari.
2. Il presente Regolamento, adottato ai sensi della Legge 168/1989, è emanato con decreto del Rettore e pubblicato sul sito internet dell'Ateneo. Entra in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione.